

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1967

(127^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (1354) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2349, 2353, 2354
BERTOLI	2352, 2353
FORTUNATI	2351
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2354
RODA	2352, 2353
SALERNI, <i>relatore</i>	2350, 2351, 2352, 2354
TRABUCCHI	2353, 2354

« Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali » (1567-B) (D'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2336, 2338
GIGLIOTTI	2337
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2338
PECORARO, <i>relatore</i>	2336

« Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta di fabbricazione filati » (2112) (D'iniziativa del deputato Dosi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2348, 2349
MARTINELLI, <i>relatore</i>	2349
SALERNI	2349

« Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2187) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2346, 2348
ARTOM	2347
MARTINELLI	2347, 2348
RODA	2347
SALERNI, <i>relatore</i>	2347
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2347, 2348

La seduta è aperta alle ore 17,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Sallerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Athos Valsecchi e per il tesoro Eugenio Gatto.

S T E F A N E L L I, f. f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali » (1567-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni: « Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E C O R A R O, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 21 luglio 1966, è stato successivamente modificato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1967. Il provvedimento in questione, che torna a noi per l'ulteriore approvazione, ha subito alcune modifiche che, in linea di massima, sono di forma ovvero di migliore formulazione di determinati articoli.

Ritengo di potermi esimere — in base alla prassi normalmente seguita quando si tratta del ritorno di un provvedimento in uno dei rami del Parlamento che già lo aveva approvato — dallo svolgere una relazione generale, limitandomi semplicemente ad illustrare quelle che sono state le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, alcune — ripeto — esclusivamente formali e migliorative ai fini della dizione e della interpretazione e tali da evitare ogni equivoco che possa sorgere appunto in occasione della interpretazione medesima, altre invece tendenti — almeno secondo l'intenzione dell'altro ramo del Parlamento — a migliorare sostanzialmente il provvedimento in parola, modificazioni peraltro alle quali spero che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.

Passando ora all'esame delle singole modifiche, vi è da rilevare in primo luogo che in tutto il disegno di legge è stata ripetuta la sostituzione della congiunzione « e » con l'altra « o »: più precisamente tale modifica di forma è stata introdotta nell'articolo 1, secondo comma, e nell'articolo 4, commi terzo, sesto e undicesimo, mentre nel comma nono è stata sostituita la « o » con la « e ».

Al quarto comma dell'articolo 1 è stata inoltre sostituita la parola « possono » con l'imperativo categorico « debbono ». Successivamente, all'articolo 3, ottavo comma, le parole « può sospendere » e « rimettere » sono state sostituite dalle altre « sospende » e « rimette ».

La Camera dei deputati ha poi ritenuto di modificare il quinto comma dell'articolo 4 nel senso di sostituire le parole « dell'imposta e della maggiore imposta » con le altre « del tributo ».

L'ultimo periodo dell'articolo 297-*quater*, che con l'articolo 4 del presente disegno di legge si intende inserire nel testo unico della finanza locale, nel quale è detto « in cui l'Ente provvede allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima », è sostituito dal seguente « del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima ». Sempre all'articolo 4, dopo l'articolo 297-*sexies* so-

no stati aggiunti altri due articoli, il 297-*septies* e il 297-*octies*. Con il primo si dà facoltà alla Giunta municipale e alla Giunta provinciale di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali (in casi eccezionali, previa autorizzazione del Prefetto, sino a 18 rate) del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso, concedendosi in tal modo anche alla imposta di famiglia quelle possibilità di rateazione che già sono previste per le imposte erariali e per altri tributi; l'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e ciò in armonia e in ottemperanza con il sistema tributario italiano. Con il secondo articolo aggiuntivo si stabilisce poi che sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima; la maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa unitamente all'imposta, alle scadenze stabilite; nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-*septies*, nel caso cioè di decadenza dal beneficio, la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute. Si tratta evidentemente di un normale prelievo che è il corrispettivo del beneficio della rateazione concessa.

Correlativamente all'aggiunta dei due predetti articoli, l'articolo 297-*septies*, secondo il testo da noi precedentemente approvato, diventa 297-*novies*.

Nel successivo ultimo comma, relativo all'articolo 298-*bis* le parole « alla maggiorazione prevista » sono state sostituite dalle altre « alle maggiorazioni previste » e dopo le parole « 297-*bis* » sono state aggiunte le parole « e 297-*octies* ». Anche in questo caso si tratta evidentemente di modificazioni del tutto formali.

Infine, nell'articolo 6, concernente le disposizioni transitorie, al primo comma, le parole « hanno facoltà » sono state sostituite

dall'altra « possono » e nel contempo è stato inserito l'inciso « con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore »: praticamente si tratta di una norma interpretativa che puntualizza un atto che deve essere compiuto dal contribuente per potersi avvalere delle agevolazioni in oggetto. Il secondo comma, sempre dell'articolo 6, ha subito invece una radicale trasformazione; mentre infatti quello precedentemente approvato dalla nostra Commissione recitava « Tale facoltà può essere esercitata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita dichiarazione da prodursi all'Ente locale impositore » quello modificato dall'altro ramo del Parlamento stabilisce: « Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore (io direi piuttosto "dalla data di entrata in vigore") della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis* introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-*bis* ».

Ritengo con questo di aver riferito su quelle che sono state le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo da noi approvato e di avere illustrato, sia pure brevemente, le motivazioni che le hanno rese necessarie: sono del parere, pertanto, che la Commissione, la quale aveva già fatto, per quanto la riguardava, un buon lavoro, possa ora, anche per una esigenza di celerità e di sollecita attuazione del provvedimento, accogliere ed approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

G I G L I O T T I . Avrei desiderato che il disegno di legge in esame fosse più meticoloso di quanto non sia attualmente, ma evidentemente in questa materia quello che interessa maggiormente non è tanto la perfezione, quanto la celerità.

Quando il provvedimento venne discusso per la prima volta dalla nostra Commissione, ebbi modo di portare a conoscenza

degli onorevoli colleghi molti dati, che però oggi non ho con me poichè ignoravo che il disegno di legge sarebbe stato discusso in questa seduta. Ho tuttavia un elenco — fornitomi dall'esattore ai tributi del Comune di Roma — dal quale risulta che 183 contribuenti romani, con un imponibile dai 50 ai 500 milioni, hanno da lungo tempo (anche da 10 anni) dei ricorsi pendenti innanzi la Commissione comunale di prima istanza, di modo che quando ad un certo momento sarà definita la loro posizione ed il Comune potrà iscrivere al ruolo i due terzi di quello che la Commissione avrà accertato, praticamente costoro non avranno pagato le imposte perchè hanno nel frattempo potuto percepire gli interessi maturati su quello che avrebbero dovuto pagare e che invece non hanno pagato.

Ancora più grave è la situazione che si determina per i conflitti di competenza. Anche per questi casi ho un elenco di diversi contribuenti con un imponibile oltre i 10 milioni, i quali hanno un ricorso di competenza innanzi la Giunta comunale o il Ministero delle finanze che non viene definito anche da 10 anni: la situazione di costoro è ancora migliore di quella dei precedenti contribuenti perchè in tal modo non pagano l'imposta nè ad un Comune nè all'altro.

Sono quindi del parere che il disegno di legge avrebbe potuto essere anche più rigoroso di quanto non sia, ma che meriti comunque l'approvazione, data l'urgenza di avere al più presto una legislazione in materia.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo, non modificato dalla Camera dei deputati:

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Do lettura del quarto comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do infine lettura del quinto comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 287 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli ».

Do ora lettura dei primi sette commi dell'articolo 3, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 289 del testo unico della Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del nono e del decimo comma, non modificati dalla Camera dei deputati:

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, d'ufficio, lo sgravio delle

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (9 maggio 1967)

somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione ».

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 4, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 4

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-bis. — Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonché agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Do lettura del terzo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-bis. — Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo, non modificato dalla Camera dei deputati:

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

Do lettura del quinto comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sesto comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-ter. — Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del settimo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-quater. — Indennità a carico dell'Ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (9 maggio 1967)

maggior somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ottavo comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Do lettura del nono comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-quinquies. — Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del decimo comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel-

l'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Do lettura dell'undicesimo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-sexies. — Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del dodicesimo comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Do lettura del tredicesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 297-septies. — Prolungamento della rateazione: La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quattordicesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

È in facoltà del Prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale im-

positore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quindicesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sedicesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 297-octies. — Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del diciassettesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del diciottesimo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del diciannovesimo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 297-novies. — Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dei commi ventesimo e ventunesimo, non modificati dalla Camera dei deputati:

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quarter è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Do infine lettura del ventiduesimo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 298-bis. — Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dall'articolo 297-bis e 297-octies del presente testo unico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità).

Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Do infine lettura dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Disposizioni transitorie).

Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da prodursi all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-bis.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo le modificazioni testè approvate:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

Art. 2.

L'articolo 287 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli ».

Art. 3.

L'articolo 289 del testo unico della Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli al-

tri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, d'ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione ».

Art. 4.

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-bis. — Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonchè agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Art. 297-bis — Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

Art. 297-ter. — Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

Art. 297-quater. — Indennità a carico dell'Ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Art. 297-quinquies. — Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il

contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 297-sexies. — Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 297-septies. — Prolungamento della rateazione: La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

È in facoltà del Prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Art. 297-octies. — Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il

posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

Art. 297-novies. — Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 298-bis. — Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-bis e 297-octies del presente testo unico.

Art. 5.

(Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità).

Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie).

Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della Finanza locale, approvato

con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-bis.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2187) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, numero 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nel-

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

SALERNI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come tutti ricordiamo, con legge 23 dicembre 1966, n. 1139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1966, n. 328, ed entrata in vigore il 14 gennaio 1967, venne concesso il condono delle sanzioni, non aventi natura penale, in materia tributaria, a condizione che i trasgressori effettuassero il pagamento dei tributi e dei diritti evasi e degli interessi di mora, ottemperando altresì alle formalità ed agli adempimenti omessi entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 14 maggio 1967, prorogato al successivo giorno 15, essendo quello di scadenza giorno festivo.

Ricordiamo anche che purtroppo si sono verificate alluvioni e mareggiate che avevano destato viva preoccupazione tra noi, tanto da indurre lo stesso Governo a proporre, in favore dei contribuenti appartenenti alle zone colpite, un emendamento al suddetto provvedimento di clemenza, tendente ad elevare il termine di 120 giorni a 240 giorni per i contribuenti residenti nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914. Noi, per accelerare i tempi in relazione al condono fiscale di natura ordinaria, non accettammo l'emendamento; però la Commissione fu unanime nel riconoscere che esso sarebbe stato opportuno, per cui pregammo il Governo di voler proporre un ulteriore disegno di legge dello stesso contenuto.

A tale richiesta ha ottemperato il Governo presentando il presente provvedimento, con il quale si propone appunto di prorogare da 120 giorni a 240 il termine per poter usufruire del beneficio del condono fiscale.

Aggiungo, per la precisione, che alla Camera, al testo originario, venne proposto un

miglioramento, in quanto il relatore e lo stesso Sottosegretario di Stato ritennero opportuno che fosse precisata l'ubicazione delle imprese e la loro ragione sociale; concludo invitando i colleghi a voler concedere la loro approvazione al disegno di legge nella formulazione in cui ci è pervenuto.

ARTOM. Ringrazio il Governo per aver voluto accettare un voto già espresso dal Senato, prendendo atto di una esigenza addirittura vitale per le regioni alluvionate.

RODA. Pur essendo d'accordo sulla sostanza del provvedimento, gradirei ci fosse assicurato che esso potrà operare per tempo, scadendo la legge n. 1139 il 15 maggio prossimo.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tra due giorni sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SALERNI, *relatore*. L'osservazione del collega Roda è giusta, ma non vi sarà soluzione di continuità.

MARTINELLI. Vorrei osservare che le sanzioni in materia tributaria non dovevano avere carattere penale, e, per quanto riguarda le infrazioni alla legge sull'IGE, rimaneva fermo il principio che erano condonate le sanzioni ma dovevano essere pagati i tributi evasi. Ora, in materia di imposta generale sull'entrata esiste una norma secondo la quale, sia nel caso di intermediari del commercio, sia, più particolarmente, nel caso di lavoranti per conto di terzi è ammesso che il passaggio delle merci da sottoporre a lavorazione non sia colpito dall'imposta generale sull'entrata, a condizione che venga annotato su un libro, il quale deve essere preventivamente vidimato dall'Ufficio del registro.

Se il libro non è vidimato preventivamente presso l'Ufficio del registro tutti i passaggi sono soggetti all'imposta generale sull'entrata. Feci questa considerazione quando, Ministro delle finanze, presentai un disegno di legge per il condono di sanzioni in materia fiscale non aventi carattere penale ed ebbi cura di includere una norma regolante

particolarmente tale materia. La verità è che ci sono aziende le quali, essendo incorse nella omissione della formalità della bollatura del registro, si trovano a dover sottostare al pagamento dell'IGE su passaggi di merce che nella sostanza non rivestono il carattere di scambi ai fini dell'imposta stessa. Di fronte a tale situazione, chi è caduto in tale irregolarità si chiede: « Colui il quale ha commesso delle infrazioni a carattere penale si è visto condonare la pena, perchè non dovrebbero essere condonate anche queste infrazioni? ». Mi riferisco, naturalmente, ai passaggi aventi la vera causale della lavorazione o i rapporti di intermediazione commerciale.

In sede di esame del disegno di legge che proroga giustamente i termini del condono per le sanzioni tributarie per i Comuni colpiti dalle alluvioni del 1966 mi proponevo di inserire, in quanto, evidentemente, la Commissione l'avesse accettata, una norma in forza della quale venisse accordata la sanatoria per le infrazioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Poichè il disegno di legge è urgente e deve essere approvato entro due giorni, allora non ho il coraggio di insistere nella mia proposta, ma vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario Valsecchi di volere, al di fuori di questo disegno di legge, cortesemente esaminare questo problema: se possa essere dal Governo accettata una proposta in questo senso; in caso positivo si potrà provvedere alla presentazione di un disegno di legge o da parte del Governo stesso, o da parte nostra.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono in questa materia altri aspetti da regolare, così nel caso in cui il registro, anzichè essere stato fatto vidimare dal revisore del registro, viene fatto vidimare da un notaio. La legge afferma che non è riconosciuto valido il timbro notarile, ma avviene che sull'imposizione diretta, quando abbiamo numerosi libri affini della gestione della società, è ammesso che il registro venga vidimato dal notaio. Abbiamo una difformità nella legislazione per cui documenti validi per l'imposta diretta non sono validi per l'imposta indiretta. È questo un tema su cui ho richiamato l'attenzione degli

uffici, e mi pare che l'osservazione del senatore Martinelli potrebbe essere accolta e compresa in questo esame.

M A R T I N E L L I. Prendo atto, ringraziando, della intenzione manifestata dall'onorevole Sottosegretario. Esprimo parere favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voi il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Dosi: « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati » (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Dosi: « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, si pre-

scinde dalla prevista omologazione delle bollette doganali.

In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione è presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per territorio il quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anomalie, ne avverte subito l'U.T.I.F. che provvede alle necessarie rettifiche.

In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilità a giustificazione delle sgravi accordato.

MARTINELLI, relatore. La proposta di legge presentata alla Camera per iniziativa del deputato Dosi, presso il Senato disegno di legge n. 2112, ha uno scopo estremamente semplice. Ad un certo momento il Ministero delle finanze per agevolare i rimborsi degli oneri fiscali per l'esportazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, ha apportato alcune opportune modifiche, in base alle quali le intendenze di finanza hanno facoltà di prescindere dalla preventiva omologazione delle bollette da parte delle dogane per i prodotti esportati, e possono quindi procedere alla liquidazione dei diritti da rimborsare, per qualsiasi genere di tributo, su diretta domanda delle ditte esportatrici. Il provvedimento ha avuto un effetto estremamente benefico, nel senso che ha largamente agevolato il rimborso dei diritti per l'esportazione; senonchè, pur essendo evidente, dice la relazione che accompagna la proposta di legge, la *mens legis* intesa a semplificare l'intera procedura dei rimborsi, di fatto si è ommesso di estendere la procedura agevolata anche ai rimborsi concernenti l'imposta di fabbricazione per i filati, così che i prodotti tessili non godono della semplificazione disposta dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

E uno dei tanti casi nei quali è talmente varia la legislazione che, anche con la migliore buona volontà, vi è sempre un angolo di-

menticato, per cui, oggi, il discarico dell'imposta sulla fabbricazione dei filati da parte degli UTIF è tuttora soggetto alla preventiva esibizione delle bollette di esportazione omologate dalle dogane. Lo scopo dell'articolo unico di questa proposta di legge è di eliminare questa omissione. Dal momento che, con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, si è notevolmente snellita la precedente procedura per il rimborso degli oneri fiscali gravanti sui prodotti esportati, ma che, di fatto, si è ommesso di estendere la procedura agevolata anche ai rimborsi concernenti l'imposta di fabbricazione sui filati, si provvede ad estendere anche alla esportazione dei filati e dei prodotti tessili questa agevolazione.

Io sono convinto che gli onorevoli colleghi, che già hanno approvato lo spirito della precedente norma, secondo la quale l'esportazione veniva agevolata *in toto*, per ogni diritto da rimborsare, attraverso questa procedura molto più semplice, vorranno dare la loro approvazione anche al presente disegno di legge che ha il fine di applicare la stessa procedura ad un settore allora involontariamente dimenticato.

SALERNI. Mi pare che le ragioni addotte dal relatore a sostegno del disegno di legge in esame siano così eloquenti da non richiedere ulteriori commenti. Mi limito pertanto a dichiarare che voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (1354)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (9 maggio 1967)

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni venne costituito con regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, con le modificazioni apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152 e dal regolamento generale che era stato emanato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 519, successivamente modificato con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2098.

L'Istituto — derivante dalla fusione dell'Associazione nazionale ferrovieri con la Casa nazionale dei ferrovieri e con la Cassa nazionale delle comunicazioni — è iscritto nell'Albo delle aziende di credito in quanto la sua attività, oltre che al campo assicurativo (limitatamente alla cerchia dei ferrovieri), si estende anche al settore del credito.

In particolare l'Istituto in oggetto ha lo scopo: a) di favorire atti di previdenza e di

risparmio tra i ferrovieri, nonché istituzioni tendenti a migliorare, moralmente ed economicamente, le loro condizioni economiche; b) esercitare il credito.

L'assolvimento di tali compiti richiedeva evidentemente la disponibilità di rilevanti mezzi finanziari e di adeguati proventi, tanto più in considerazione del fatto che, nel suo *iter* evolutivo, l'Istituto è andato sempre più accentuando la propria funzione bancaria, specialmente nel settore dei trasporti ferroviari e delle attività che vi si connettono, pur conservando e sviluppando le finalità originarie in favore della numerosa categoria dei ferrovieri, la quale trova, presso l'Istituto, un'assistenza creditizia ampia a miti condizioni, e si avvale, peraltro, di iniziative benefiche e culturali, cui viene destinata una non trascurabile aliquota del bilancio annuale.

Lo sviluppo raggiunto dall'Istituto durante l'ultimo ventennio si rileva dal seguente prospetto (in milioni di lire) riferito alle sue principali attività al 31 dicembre di ognuno degli anni indicati:

	1945	1955	1964	1965
<i>Attivo</i>				
Mutui e sovvenzioni a ferrovieri	109	2.947	14.748	14.796
Portaf. effetti scontati	—	2.651	6.967	5.399
Conti correnti attivi e corrispondenti . .	98	1.465	11.518	16.023
Cassa e disponibilità a vista	70	5.797	9.173	10.086
Valori di proprietà	64	1.305	8.979	9.739
Immobili di proprietà	3	451	2.446	2.454
<i>Passivo</i>				
Capitale e riserva ordinaria	10	188	868	909
Riserve tecniche delle assicurazioni . . .	89	2.896	5.441	5.441
Depositi, c/c e corrisp.	213	11.300	44.063	49.360
Assegni circolari	—	377	1.725	1.392

Orbene, se l'Istituto ha potuto, finora, erogare ai ferrovieri, in mutui e sovvenzioni, la cospicua somma di circa quindici miliardi di lire, ciò si deve, principalmente, all'attività bancaria vera e propria, che gli ha permesso l'acquisizione di depositi tra la clientela ordinaria in misura tale da consentire di destinare una elevata aliquota all'assistenza creditizia nei confronti degli iscritti.

Per quanto riguarda la devoluzione degli utili di bilancio, in favore dei ferrovieri, nell'ultimo decennio sono state erogate:

1) lire 159 milioni per borse di studio ai ferrovieri e per sussidi alle famiglie più bisognose;

2) lire 35 milioni per dividendi ai ferrovieri possessori di quote di partecipazione

al capitale dell'Istituto, in ragione del 6 per cento della quota sottoscritta.

In merito agli impieghi in operazioni di credito ordinario (effetti scontati ed effetti scoperti in conto corrente) nel settore dei trasporti e a sostegno delle attività imprenditoriali ad esso connesse, nel novembre del 1965 (epoca immediatamente successiva alla data di presentazione del disegno di legge in esame) erano in corso affidamenti per 12 miliardi di lire, di cui 7 utilizzati per la previdenza e l'attività assicurativa. Essi sono contemplati in gestioni separate, sia per quanto attiene ai bilanci, che al patrimonio; mentre sono previsti in comune gli organi, quali il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Come si rileva dalla relazione che accompagna il disegno di legge, « la distinzione tra le due principali branche (e sottolineo) di attività ha riflesso specialmente sugli schemi operativi della " Sezione credito ", i cui scopi istituzionali, sotto la giurisdizione dell'organo di vigilanza ai sensi della legge bancaria, sono tecnicamente meglio delineati, avuto riguardo anche alla origine, e diretti sempre più, se non esclusivamente, verso l'ambito dell'amministrazione ferroviaria e delle aziende che hanno attinenza con il settore dei trasporti, sia mediante una estesa varietà di interventi creditizi e sia attraverso l'offerta di servizi di ogni genere alla stessa stregua di un'azienda di credito modernamente attrezzata ».

F O R T U N A T I . Offre servizi di ogni genere? Non mi pare.

S A L E R N I , relatore. Sì, per quanto riguarda il servizio bancario che è l'oggetto della discussione. Comunque ho detto che sto riferendo quello che è scritto nella relazione, che si potrà anche contestare.

« In particolare — prosegue la relazione governativa — essa effettua operazioni di credito ordinario in favore del Ministero dei trasporti, di società, imprese e privati che esercitano attività connesse con il settore dei trasporti e del traffico ferroviario, assumendo servizi vari per conto dei medesimi; concede operazioni di cessione del quinto dello stipendio; eroga mutui a condizioni

speciali in favore dei dipendenti delle ferrovie dello Stato per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, eccetera; per converso, la raccolta del risparmio è curata — nell'ambito degli iscritti e fuori — secondo le comuni forme consentite alle aziende di credito ordinario e, in più, mediante emissione di buoni fruttiferi a fine di incentivazione dello spirito previdenziale ».

L'attività della « Sezione previdenza », pur non subendo sostanziali innovazioni, trae vantaggio dalla revisione delle norme regolamentari in materia di assicurazioni private sulla vita, dalle operazioni di capitalizzazione, dalle assicurazioni contro gli infortuni e le responsabilità civili contro i terzi.

È previsto, inoltre, in relazione alla duplicità di gestione, che i bilanci e i conti economici della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza » debbano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione e quindi all'esame dei rispettivi organi di vigilanza, mentre l'approvazione avviene con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere dei suddetti organi.

Per completezza di relazione deve rilevarsi che l'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di dieci membri, dei quali, nella ripartizione, il presidente e un componente sono di attribuzione del Ministro del tesoro, mentre un altro membro è di designazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e altri 6 membri sono riservati alla designazione del Ministro dei trasporti, di cui 3 in rappresentanza diretta e 3 in rappresentanza degli iscritti, secondo segnalazioni fornite dalle organizzazioni sindacali dei ferrovieri. Il quadro distributivo è completato con la designazione di un decimo consigliere da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Le nomine debbono essere fatte con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Altrettanto dicasi per il Collegio dei sindaci, la presidenza del quale dovrebbe essere stabilmente assunta da persona designata dal Ministro del tesoro. (Su quanto sopra richiamo l'attenzione della Commissione).

Infine è previsto che, dopo l'approvazione della legge, tutte le possibili necessità del-

l'Istituto ossia dell'ente aziendale dovrebbero essere dettagliatamente fissate con uno statuto (da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro) in sostituzione del vecchio regolamento generale.

Non potrei chiudere questa mia relazione senza rilevare le specifiche richieste pervenutemi dallo stesso istituto interessato (pare anzi che al riguardo siano stati predisposti degli emendamenti da parte di alcuni colleghi): l'una di carattere formale, l'altra di carattere sostanziale.

Quella di carattere formale attiene alla denominazione dell'Istituto. Con essa, in base all'accresciuta espansione della « Sezione credito », ossia dell'attività finanziaria dello stesso, si chiede la parziale modificazione del titolo corrispondente alla qualificazione di Banca operante nel settore dei trasporti. E, infatti, l'Istituto è dagli organi di vigilanza sul credito classificato da tempo « Banca agente ».

All'uopo si preferirebbe la denominazione di « Banca nazionale delle comunicazioni », perchè essa renderebbe evidente (specialmente nei rapporti con la clientela italiana e con i corrispondenti esteri) proprio la qualificazione di Banca operante nel settore dei trasporti.

L'Istituto dispone invero di:

17 filiali, quasi tutte con sedi in città corrispondenti alle sedi delle Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato, cioè nei maggiori centri urbani dell'Italia;

2 agenzie di città in Roma;

5 uffici per il cambio delle valute estere nelle stazioni ferroviarie più importanti.

Nè all'abbreviazione della denominazione potrebbe essere di ostacolo la eliminazione del termine « previdenza », in quanto che tale settore di attività (per legge affidato alla Sezione speciale) non richiede espressamente la sua menzione nella ragione sociale. Anzi, l'abbinamento dei due termini di « bancario » e di « previdenza » potrebbe ingenerare confusione ed allontanare la clientela dei risparmiatori e delle operazioni di credito dal momento che l'attività bancaria trova applicazione generale, non essendone contemplata la circoscrizione o discriminazione ad una determinata categoria di persone, mentre la attività previdenziale è limitata ai ferrovieri.

BERTOLI. Ad esempio, il settore delle assicurazioni sulla vita o sugli infortuni a chi è riservato?

SALERNI, *relatore*. Solo ai ferrovieri.

BERTOLI. Ma questa è una mostruosità!

SALERNI, *relatore*. Per quanto attiene alla richiesta di carattere sostanziale è da rilevare che essa concerne la integrazione, con un emendamento, dell'articolo 2, che conterrebbe la elencazione delle altre operazioni bancarie normalmente ricorrenti nell'esplicazione di siffatta attività. In particolare, non sarebbe prevista tra l'altro la facoltà di acquistare e vendere titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle e fidejussioni; di assumere partecipazioni in enti economici, creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano fini sociali e di interesse pubblico, operazioni queste che di fatto vengono da tempo compiute dall'Istituto.

BERTOLI. Questa sarebbe una delle ragioni per eliminare una Banca, che a mio parere è — per così dire — un mostro.

SALERNI, *relatore*. Ciò che conta è che sia aggiornato il nuovo ordinamento di un Istituto di cui è evidente l'utilità, sia per l'attività specifica che esso esercita nel settore previdenziale in favore della benemerita categoria dei ferrovieri, sia per l'attività generale che esso esplica nel settore del credito, concorrendo alle azioni di risparmio e di finanziamento, che rappresentano oggi *pars magna* della nostra economia.

Ritengo con questo di aver sufficientemente illustrati i motivi di ordine formale e di ordine sostanziale che hanno indotto il Governo alla presentazione del disegno di legge in oggetto per cui sono del parere che — se l'onorevole Presidente crede — si possa senz'altro passare all'esame dei singoli articoli.

RODA. Devo dire pregiudizialmente che non mi sento preparato questa sera, malgrado l'ampia e dettagliata relazione del senatore Salerno, ad affrontare così *ex abrupto*

una discussione che, data l'importanza che riveste il presente disegno di legge, dovrà essere necessariamente oltremodo approfondita e responsabile.

Proporrei quindi di rinviare l'esame del provvedimento — in considerazione anche del fatto che un breve ritardo nella sua approvazione non pregiudicherebbe nulla, trattandosi di una modifica ad una legge che risale al lontano 1927 — onde consentire l'approfondimento ulteriore dei problemi che esso coinvolge. Come è stato già rilevato in una sua interruzione dal senatore Bertoli, infatti, l'Istituto in questione è, a mio avviso, attualmente una sorta di *monstrum* giuridico, che verrebbe a distinguersi, per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, in due piccoli mostriciattoli.

L'articolazione dell'Ente in una « Sezione credito » e una « Sezione previdenza » previste dal nuovo ordinamento viene ad introdurre finalmente qualcosa di logico in quella che era un'attività per così dire, paradossale, in quanto comprendente attività commerciali, come il noleggio dei cuscini, l'appalto dei biglietti di ingresso, eccetera, attività sociali, bancarie, assicurative, ecc.: peraltro, poichè le attività delle due Sezioni possono anche a volte essere in contrasto tra di loro, appare aberrante il fatto che a dirigerle sia il medesimo Consiglio di amministrazione.

E basterebbe questa enunciazione per dimostrare la paradossalità di alcuni lati del provvedimento; come basterebbe chiosare qualche altro elemento della sintetica relazione unita al testo sottoposto al nostro esame, e soprattutto i 19 articoli che lo compongono, per chiedere all'onorevole Presidente ed ai colleghi un rinvio di qualche giorno, onde poter meglio riflettere ed assumere informazioni all'esterno.

In caso contrario non mi sentirei di intervenire, se non genericamente, sulla creazione di questi due « mostri ».

PRESIDENTE. Poichè credo che difficilmente stasera potremmo concludere la discussione, è ovvio che dovremmo rinviarla. Intanto però quei colleghi i quali fossero preparati potrebbero esporre il loro pensiero.

R O D A. Io ho posto una pregiudiziale, proprio perchè non si desse inizio alla discussione.

B E R T O L I. Sono d'accordo sulla pregiudiziale.

F O R T U N A T I. Anch'io, e per i seguenti motivi. Il disegno di legge prevede l'articolazione dell'Ente in due Sezioni, ma una di esse, la Sezione credito, è tutt'altro che omogenea, in quanto dovrà occuparsi non solo del credito propriamente detto ma anche di assunzioni di lavori e di appalti; il che non ha nulla a che fare con le operazioni creditizie. Ora è chiaro che si tratta di un ente al quale si vuol dare una impostazione nuova; ma in ogni caso si sarebbero dovute istituire tre sezioni, oppure creare tre distinti organismi. Oltretutto non si capisce a cosa serva creare due distinte sezioni se poi si dà loro un unico Consiglio d'amministrazione, un unico Collegio sindacale, e gli stessi organi esecutivi sono tutti di nomina governativa. È una cosa assai grave, e si rischia di fare ancora peggio di quanto si è fatto nel 1928-29, perchè almeno allora i rappresentanti dei ferrovieri erano designati dai ferrovieri stessi, mentre oggi sono nominati dal Ministro. Sono veramente cose che fanno ridere!

È quindi indispensabile riesaminare tutta la questione.

B E R T O L I. Come dicevo, sono d'accordo sul rinvio, ma, per non ricominciare *ab imis*, pregherei il relatore di condurre qualche indagine, in modo da poter essere egli stesso in possesso, alla ripresa della discussione, di quegli elementi dei quali oggi non dispone ancora: ad esempio una descrizione precisa delle funzioni dell'Ente, e via dicendo. Sarebbe anche importante avere una serie di bilanci da esaminare, relativi, poniamo, agli ultimi cinque o sei anni, perchè così potremmo cominciare veramente a vedere di che si tratta e come migliorare la situazione.

T R A B U C C H I. Conoscendo abbastanza la materia, posso dire che l'Istituto agisce, per una parte, come qualsiasi altro isti-

tuto di credito, effettuando sconti ed altre operazioni; col vantaggio di essere meno conosciuto e di poter quindi offrire sempre l'aiuto richiesto specie all'economia provinciale, con oculatezza ed intelligenza. Vi è poi il settore del credito ai dipendenti delle ferrovie, cioè quello praticamente che si occupa delle cessioni del quinto dello stipendio. E su tutto questo, nulla da dire.

Vorrei però chiedere al relatore ed al Governo se le norme in questione, oscure come di solito tutte le norme, nascondono una finalità particolare; cioè un qualcosa connesso con la evoluzione che si intende dare alla Azienda ferroviaria. In questo caso, infatti, potremmo veramente andare più a fondo; ad esempio per quanto riguarda l'istituzione di un servizio di tesoreria di cui dovrebbe servirsi l'Azienda stessa. Tutto questo, però, dovremmo saperlo.

Comunque, poichè si dice che l'Istituto può fare tutte le operazioni di credito, e credo che più o meno le faccia già tutte, si diano chiarimenti su queste operazioni; poichè si dice che vuole agire a favore di tutte le aziende, e in particolare di quelle dei trasporti, si dica cosa si vuole in realtà e quali sono le direttive nuove che in sostanza si vogliono dare a questo Istituto, perchè, altrimenti, si potranno pur fare due Sezioni o tre, aumentare i rappresentanti del Ministero del tesoro e diminuire quelli del Ministero delle finanze, ma con questo non faremo niente di particolare se non si conosce esattamente, al di sotto di queste proposte, qual è l'intenzione dei proponenti. Questo è il discorso concreto che mi permette di fare all'onorevole Sottosegretario.

Vorrei anche dire che mi pare strano che in tutto questo complesso di norme riguardanti il Consiglio di amministrazione non ci sia nessuna norma che stabilisca come si nomina il direttore, il quale, in un Istituto che si configura sempre più come banca, ha grande importanza.

SALERNI, relatore. La nomina è prevista ed è rinviata al regolamento.

TRABUCCHI. Dovrebbe essere introdotta nel disegno di legge una norma in proposito. Con tutto ciò non vorrei, però,

che si credesse che siamo contrari all'Istituto: soprattutto dal punto di vista della cessione del quinto, credo sia uno degli enti meno usurari. La cessione del quinto, purtroppo, è una delle piaghe dei nostri dipendenti. Dall'ENPAS viene concesso un credito ridotto e tra quelli che esercitano il credito mediante la cessione del quinto vi sono molti Istituti che non hanno il più delle volte la possibilità di compensare il minor utile che prenderebbero da queste operazioni con il maggiore utile che possono prendere da altre. Questo Istituto, invece, con le sue due funzioni può compensare con l'utile che ricava operando come Banca, il poco utile che dovrebbe ricavare concedendo il credito ai dipendenti; quindi penso che non sia vantaggioso sopprimerlo o soffocarlo, ma che anzi occorra dargli una certa possibilità di sviluppo. Desidererei, però, sapere se queste idee corrispondono a quelle del Ministro del tesoro che ha proposto il disegno di legge.

Vorrei anche aggiungere che la quota di iscrizione di mille lire è insufficiente, dato che si tratta di diventare socio di un Istituto bancario.

Bisognerà, dunque, rivedere alcune norme nella sostanza, ma soprattutto conta che siano chiarite le intenzioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione concordi sulla necessità di rinviare la discussione.

SALERNI, relatore. Vorrei pregare il Ministero di fornirmi ulteriori chiarimenti, così da avere la possibilità di ampliare la mia relazione.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi riservo di fornire tutti i dati richiesti.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari